



CITTA' di LAMEZIA TERME

Decreto N. 3 del 10/11/2021

OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Richiamati:

a) la legge 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" come da ultime modifiche approvate con il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (c.d. "Freedom of Information Act");

b) l'art. 1, comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012 -come modificato dal d.lgs. 97/2016 -che recita:

"7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

c) la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) avente ad oggetto: "Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (trattasi del primo PNA predisposto ed approvato dall'Anac ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni le quali dovranno tenerne conto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019);

Dato atto che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il d.lgs

n.33/2013;

-la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;

Riscontrato che, in ambito alla citata deliberazione n. 831-2016, al punto 5.2. "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" l'Anac ha chiarito che:

1)le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con autonomia e effettività;

2) il responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nuovo acronimo: RPCT);

3) il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;

4) occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari; a parere dell'Anac tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012 (in base al quale il responsabile "indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione e di trasparenza");

5) il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell'art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 settembre 2015 di "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale "gestore" delle operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione;

Dato atto che la nuova normativa conferma la previsione che negli enti locali la scelta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ricada, di norma, sul segretario in continuità con l'orientamento delineato nel previgente art. 1, comma. 7, della l. 190/2012, salva una diversa e motivata determinazione dell'ente;

Richiamato il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della trasparenza: "...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione", oltre a provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Accertato che:

-il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
-con la deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuto che il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme, **Avv. Carmela CHIELLINO**, nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 7/7/2021, e confermato nelle funzioni con formale atto prot. 76353 del 3/11/2021 possa essere il soggetto adeguato a svolgere l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dalla legge, con il compito di procedere alla stesura, aggiornamento e monitoraggio del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Dato atto, altresì, che secondo quanto prescritto dal citato art.43, i dirigenti ed i responsabili degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

Visti:

-il d.lgs. n.33/2013 così come novellato dal d.lgs. n.97/2016;
-il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;
-la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 ad oggetto: "Legge n. 190 del 2012 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";
-il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., in particolare l'articolo 4, comma 1 lettera e);
-l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
-l'articolo 97, comma 4 lettera d) del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

Acquisita la dichiarazione resa dal segretario comunale e relativa alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità ai sensi della normativa vigente, relativamente all'incarico di cui al presente atto;

Per tutto quanto sopra citato**DECRETA**

per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

di nominare, come nomina il Segretario Generale titolare della Segreteria Comunale dell'ente -nella persona **dell'avv. Carmela Chiellino**, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 6 novembre 2012 e del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificati dal d. lgs. 97/2016.

di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

di stabilire, per l'effetto, la durata dell'incarico fino a provvedimento di revoca;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di amministrazione trasparente dell'Ente (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.), la trasmissione dei dati relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione all'ANAC;

di dare atto, altresì, che il presente decreto è notificato all'interessato, pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai Dirigenti dell'Ente

Lamezia Terme, lì 10/11/2021

Il Sindaco
Avv. MASCARO PAOLO